



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Protocollo N° 762

Data: 23 FEB. 2009

*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. n. H27C - E20B - P2
Cod. NE/Ne
Circ. n. 26

CNAPPC
Prot.: 0000151
Data: 23/02/2009
Uscita

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".- (GURI n. 22 del 28/1/09, S.O n. 14) Chiarimenti.

Il 29 gennaio scorso con l'entrata in vigore della legge in oggetto, si è concluso l'iter di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 185/2008.

Il provvedimento consiste in una serie di misure "anticrisi", atte cioè ad arginare gli effetti della particolare congiuntura economica, rivolte essenzialmente a famiglie, professionisti ed imprese.

In particolare, per quanto concerne il sistema ordinistico, introduce una novità legislativa prescrivendo al comma 7, art. 16 quanto segue: *I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 (basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata*

Si ritiene, pertanto, di fornire le seguenti considerazioni utili in sede di applicazione del nuovo dispositivo:

- l'"obbligatorietà" imposta dalla legge, stante il tenore dell'art. 16, non si limita alla mera "comunicazione", ma si estende, laddove il professionista ne sia sprovvisto, al "possesso" di strumenti idonei a detta comunicazione;
- gli Ordini sono tenuti a raccogliere i dati richiesti in un elenco "riservato", (distinto, pertanto, dall'Albo - che per sua natura è "pubblico" - e quindi liberamente accessibile) e "consultabile" (ai sensi dell'art. 16 comma 10 della L. n.2/2009) senza oneri, in via telematica, **esclusivamente** dalle pubbliche amministrazioni.

Si preannuncia che sono al vaglio di questo Consiglio proposte e progetti attuativi dei servizi connessi sia al suddetto dispositivo sia a beneficio del sistema ordinistico nel suo complesso e relativi, pertanto, non solo alla posta certificata ma anche, ad esempio, alla firma digitale.

Nel rinviare a successive comunicazioni l'aggiornamento su tali iniziative, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)